



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Ufficio per lo sport*

### IL COORDINATORE DEL SERVIZIO I°

**VISTA** la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 Giugno 2016 al n. 1616, e in particolare l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2019, reg.ne prev. n. 1807, con il quale al Ministro On.le Vincenzo Spadafora, sono delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2019 al n.1-2295, con il quale al Dr. Giuseppe Pierro è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport;



**VISTO** il decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport del 4 dicembre 2019 con il quale la dott.ssa Stefania Tilia, coordinatore del Servizio I°, per i rapporti istituzionali, internazionali e per la *governance* nello sport, è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia delle professioni sportive regolamentate.

**VISTA** l'istanza pervenuta il 16 dicembre 2019 con la quale i Sigg.ri. SUGISAKA Tsutomu, YAMAGISHI Norihide, ISHIZAKA Hirofumi, YAMASHITA Katsuhiko hanno chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di guida alpina conseguito in Giappone e rilasciato dalla JMGA/UIAGM ai fini dell'esercizio in Italia della professione di guida alpina – maestro di alpinismo;

**VALUTATO** che i Sigg.ri SUGISAKA Tsutomu, YAMAGISHI Norihide, ISHIZAKA Hirofumi, YAMASHITA Katsuhiko dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 9 gennaio 2020, sono in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di guida alpina – maestro di alpinismo.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Il titolo di guida alpina, conseguito in Giappone dai i Sigg.ri:

- SUGISAKA Tsutomu, cittadino giapponese, nato a Yamagata (Giappone) il 6 maggio 1968,
- YAMAGISHI Norihide, cittadino giapponese, nato a Hakuba-Nagano (Giappone) il 14 aprile 1976,
- ISHIZAKA Hirofumi, cittadino giapponese, nato a Chikuma (Giappone) il 28 dicembre 1969,
- YAMASHITA Katsuhiko, cittadino giapponese, nato a Aioi-Hyogo (Giappone) il 25 dicembre 1959,

è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di guida alpina – maestro di alpinismo.

### **Articolo 2**

I Sigg.ri SUGISAKA Tsutomu, YAMAGISHI Norihide, ISHIZAKA Hirofumi, YAMASHITA Katsuhiko sono autorizzati ad esercitare sul territorio italiano la professione di guida alpina – maestro di alpinismo, previa iscrizione al Collegio regionale delle Guide alpine.

### **Articolo 3**

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 13 GEN. 2020



Dott.ssa Stefania Tilia